



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VII – SCUOLA CAPOFILA - Ambito Territoriale Avellino 01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELODIA BOTTO PICELLA” FORINO
Via G. Marconi, 94 –83020 – Forino(Av) - tel. 0825/761017 - fax 0825/762352
Codice Meccanografico AVIC84100C – Codice Fiscale: 92046370646 e-mail: avic84100c@istruzione.it
e-mail certificata:avic84100c@pec.istruzione.it . sito web: www.icforino.edu.it- CodiceUnivoco: UF1NEU

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2021

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, prot. n. 4563/2020 e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022” (Piano scuola 2021/2022), prot. n. 257 del 6 agosto 2021;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione, Avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34), prot. n. 1107 del 22 luglio 2021;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione di trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022, prot. n. 900 del 18 agosto 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento per la diffusione di COVID-19, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle parti sindacali, prot. 21 del 14 agosto 2021;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti, prot. n. 1260 del 30 agosto 2021;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico, prot. n. 1237 del 13 agosto 2021;

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) a cura dell'Istituto superiore di sanità, dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dell'Inail e della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 del 1° settembre 2021;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 790 del 21 maggio 2021 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/9 del 29 giugno 2021 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 13 settembre 2021 per i plessi di Contrada e al 14 settembre per i plessi di Forino e Celzi;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali,

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d'Istituto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nelle funzioni di Commissione per il contrasto della diffusione del COVID-19,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C.S. "Elodia Botto Picella" di Forino, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale della scuola il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al

naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 1 metro senza indossare la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) senza rispettare le norme previste dalla normativa vigente

Art. 4 : Disposizioni generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:

- a) L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. Il personale scolastico in servizio, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali modifiche alla normativa vigente, è tenuto a esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 in corso di validità. Il mancato rispetto di tale disposizione e l'eventuale esito negativo del controllo tramite l'app ufficiale Verifica C19 e/o tramite le funzioni apposite disponibili sul Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI) comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici.

3. L'obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è stato esteso, dall'11 settembre al 31 dicembre 2021, a chiunque acceda alle strutture della scuola. Sono interessati dall'obbligo anche i familiari delle studentesse e degli studenti e i lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle strutture della scuola, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l'app ufficiale VerificaC19.

4. Il personale delegato alla verifica segnala al Dirigente scolastico i nominativi delle persone non in regola con le disposizioni di cui sopra per i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa.

L'assenza dal servizio del personale scolastico per mancato possesso o per la mancata esibizione della Certificazione verde COVID-19 è considerata ingiustificata, con segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la detrazione dell'importo corrispondente alla giornata di stipendio. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

5. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è anche fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico statico, ovvero da seduti. La mascherina va sostituita quotidianamente o quando diventa umida. Non sono ritenute idonee le cosiddette mascherine di comunità;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
- d) Favorire il ricambio d'aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

6. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria nei corridoi, nelle palestre, nei laboratori e negli altri locali ad uso comune, almeno ogni ora per almeno 5 minuti. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d'aria anche negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni. Il personale di segreteria provvede al ricambio d'aria periodico degli uffici. I docenti provvedono al ricambio d'aria per almeno 5 minuti prima dell'inizio della lezione ad esclusione della prima ora.

7. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

8. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche, le attività didattiche fuori sede e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per le uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione all'indirizzo di posta elettronica della Scuola (AVIC84100C@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e mantenuto presso gli ingressi principali delle sei sedi dell'Istituto un elenco giornaliero degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. L'elenco va mantenuto in modo tale da non poter essere visionato da persone non autorizzate e al termine del trattamento giornaliero custodito all'interno di un raccoglitore riposto in un armadio munito di serratura.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente, alla rilevazione della temperatura e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti,

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termoscanner e termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico o del suo Referente COVID-19 d'Istituto.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta al docente da prenotare tramite il Registro Elettronico, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria.

6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono
 - a. la sede Centrale Scuola Secondaria I Grado di via G. Marconi 94
 - b. la sede della Scuola Primaria "Vespucchi" e della Scuola Primaria "Padiglione" via Piazza Kennedy- Forino,
 - c. la sede della Scuola dell'Infanzia "Rodari" via Campi-Forino,
 - d. la sede della Scuola Primaria "Laudati" via Due Principati-Celzi,
 - e. la sede della Scuola dell'Infanzia via Forino-Celzi,
 - f. la sede della Scuola Primaria- della Scuola dell'Infanzia- della Scuola Secondaria di I Grado via Roma- Contrada.

A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace

l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici scolastici sono assegnati, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- Ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno dell'aula a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto; è consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, ma va indossata sempre quando ci sono compagni o docenti in movimento.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è scaglionato. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo il loro orario di ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti in servizio alla

prima ora di lezione, incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle operazioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, le operazioni di entrata, con uscite scaglionate. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre durante le attività motorie e sportive.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, lim o schermi interattivi (laddove presenti) e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo alle studentesse e agli studenti disposti in prima fila, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.

4. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica indossando la mascherina al fine di evitare il contatto stretto con le studentesse e gli studenti.

5. All'insegnante di sostegno e agli eventuali educatori è consentito prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti indossando la mascherina e la visiera.

6. Durante le attività didattiche svolte in aula, in laboratorio e negli altri locali della scuola, le studentesse e gli studenti devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina solo durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

7. Nelle aule e nei laboratori è necessario garantire il ricambio dell'aria mantenendo le finestre aperte per tutta la durata delle attività didattiche dove non sia possibile mantenere il distanziamento richiesto, o quanto meno aprendo le finestre ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. All'inizio delle attività l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

8. I mouse, le tastiere e le altre periferiche dei computer presenti nei laboratori didattici a disposizione delle studentesse e degli studenti possono essere disinfettati dalle studentesse e dagli studenti stessi prima e dopo del loro utilizzo. In tal caso, i disinfettanti appositamente forniti dalla Scuola sono utilizzati sotto l'attenta vigilanza dei docenti. Anche le periferiche dei computer a disposizione del personale docente o non docente nelle aule, nei laboratori, nelle sale insegnanti e in

tutti gli altri ambienti scolastici possono essere disinfettate prima e dopo del loro utilizzo dalle persone che le adoperano con i prodotti messi a disposizione della Scuola.

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

10. Per la scuola dell'Infanzia, non essendo possibile parlare di distanziamento fisico, i docenti e i collaboratori scolastici dovranno indossare la mascherina e la visiera paraschizzi per tutta la durata dell'orario di servizio. L'igienizzazione delle mani dovrà avvenire nelle singole sezioni con il gel messo a disposizione.

11. Per gli studenti dell'indirizzo musicale valgono le seguenti regole:

TASTIERE E CHITARRA

Tra il docente e l'alunno deve intercorrere il distanziamento di 2 m. ed entrambi docente dovranno indossare la mascherina, soprattutto laddove si renda necessario l'avvicinarsi del docente all'allievo.

STRUMENTI A FIATO

La Scuola ha provveduto ad acquistare pareti in plexigas, dietro cui far posizionare l'alunno. Tra il docente e lo strumento dell'alunno deve comunque intercorrere il distanziamento di 2 metri, e il docente ha l'obbligo di indossare la mascherina. Laddove si renda necessario l'avvicinarsi del docente all'allievo il docente dovrà indossare mascherina e visiera paraschizzi.

Per tutti gli strumenti è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo alunno.

L'insegnante e l'alunno devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto.

Per la musica d'insieme, per mancanza di spazi adeguati, l'attività sarà organizzata per piccoli gruppi.

Art. 10 – Attività sportiva scolastica

1. Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive e gli istruttori delle diverse discipline sportive avranno cura di progettare attività motorie che non prevedano il contatto fisico e consentano di mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri.

2. Non è consentito introdurre effetti personali all'interno delle palestre, a meno che l'attività sportiva non sia prevista all'ultima ora di lezione, e in tal caso al termine dell'attività le studentesse e gli studenti ritornano a casa senza passare dalle aule.

3. Primo o dopo l'attività sportiva, l'insegnante può chiedere la collaborazione delle studentesse e degli studenti per disinfettare gli attrezzi sportivi da adoperare. In tal caso i disinfettanti appositamente forniti dalla Scuola sono utilizzati sotto l'attenta vigilanza dei docenti.

4. Durante l'attività sportiva in palestra gli insegnanti, con la collaborazione delle studentesse e degli studenti, garantiranno il ricambio d'aria dei locali. In inverno, è sufficiente che i locali siano arieggiati aprendo porte e/o finestre per almeno 5 minuti all'inizio della lezione.

5. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia e alla disinfezione dei locali, garantendo la disponibilità in sicurezza degli ambienti per gli usi successivi.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, indossando la mascherina e con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Nelle aule didattiche sono rese disponibili per le studentesse e gli studenti, fino ad esaurimento delle scorte, le confezioni di mascherine fornite dal Commissario straordinario per l'emergenza o acquistate con i fondi assegnati alla scuola.

4. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, registrando l'avvenuta sanificazione sull'apposito registro presente in ciascun ambiente.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori didattici e dei computer a disposizione del personale docente e non docente nelle aule e negli altri ambienti scolastici sono disinfettati dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni. Gli spogliatoi delle palestre saranno arieggiati alla fine delle lezioni e le loro superfici disinfettate.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o qualsiasi soggetto appartenente al personale scolastico deve darne notizia al Dirigente scolastico o al Referente per il COVID-19.

2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal collaboratore scolastico di turno al piano, all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (Aula Riservata). Il personale incaricato, provvisto di DPI (mascherina possibilmente FFP2 e guanti) deve

dotare la persona interessata di mascherina, nel caso ne fosse sprovvista o la stessa mascherina fosse deteriorata, procedere alla misurazione della temperatura corporea e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

3. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. In tal caso, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la quale deve provvedere al suo immediato rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il medico di famiglia o il pediatra per la valutazione clinica del caso.

4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l'edificio scolastico, si procede alla pulizia e alla sanificazione delle superfici dell'ambiente individuato per l'isolamento.

5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro".

6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'avvio della procedura di sanificazione straordinaria dell'edificio scolastico nelle parti interessate e l'attivazione da parte della Scuola, nella persona Referente per il COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

7. Se in una classe si registra un numero elevato di assenze improvvise oppure se nella scuola si registra un numero elevato di assenze tra gli insegnanti, il Referente per il COVID-19 ne dà comunicazione al Dipartimento di prevenzione al fine di avviare un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 34/2020, e della Legge di conversione 77/2020.

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Indossare sempre la mascherina chirurgica tranne se seduti alla propria postazione, alla distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno o da consegnare ad altre persone (fotocopie, documenti, pacchi, corrispondenza, etc.);
- Disinfettare all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune presenti alla reception. Disinfettare prima del loro utilizzo le attrezzature, i dispositivi e i macchinari abitualmente impiegati nello svolgimento delle proprie mansioni.

Considerando le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione;
6. Vigilanza sulle studentesse e sugli studenti,

si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre sia alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, sia degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare i guanti in un contenitore per i rifiuti speciali o per i rifiuti indifferenziati e indossarne un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori;

- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali ad uso comune frequentati da persone (corridoi, laboratori, palestre, biblioteca, sale riunioni, etc.) almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. Garantire il ricambio d'aria nelle aule didattiche all'inizio e alla fine delle lezioni e negli uffici di segreteria prima e dopo i turni di lavoro;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici e il corretto funzionamento degli stessi.